

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro II - Atti Titolo II - Atti e provvedimenti del giudice

Art. 126 Assistenza al giudice

1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall'ausiliario a ciò designato a norma dell'ordinamento, se la legge non dispone altrimenti.